CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MOL - SC_MOL - 0001139 - Interno - 23/05/2025 - 14:45

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

composta dai magistrati

Anna Bombino	Presidente
Ruben D'Addio	Primo Referendario, relatore
Emanuele Petronio	Referendario
Filippo Maria Salvo	Referendario

nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come novellati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la deliberazione n. 30/INPR del 25 febbraio 2025, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2025;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MOL - DEL-Reg.-SC_MOL - 0000074 - 23/05/2025 - 14:45

Vista l'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Cercemaggiore (CB) con nota protocollo n. 3509 del 29 aprile 2025 (prot. C.d.c. n. 893 di pari data)**;**

Vista l'ordinanza n. 9/PRES/2025, del 19 maggio 2025, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato la camera di consiglio per la data del 21 maggio 2025;

UDITO il relatore, Primo Referendario Ruben D'Addio;

IN FATTO

1. In data 29 aprile 2025 è pervenuta la deliberazione del Consiglio Comunale di Cercemaggiore (CB) dell' 8 aprile 2025, n. 9, intitolata "*DELIBERA GAL MOLISE N. 220 DEL 17/01/2025 PROPOSTA AUMENTO CAPITALE SOCIALE, MODIFICA DELLO STATUTO E DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE - PROVVEDIMENTI*", trasmessa dall'Ente alla Corte dei conti, ai fini dello scrutinio previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, *breviter*, T.U.S.P.), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*").

2. La disposizione novellata prevede una nuova forma di verifica sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) ed impone che l'atto sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché degli articoli 4 ("*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*"), 7 ("*Costituzione di società a partecipazione pubblica*") e 8 ("*Acquisto di partecipazioni in società costituite*"), con particolare riguardo alla "*sostenibilità finanziaria*" e alla "*compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*".

3. Il successivo comma 4 dell'art. 5 dispone che per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni

pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo ove ha sede l'Ente adottante.

4. Riguardo alla natura dell'attività di controllo attribuita alla Corte dei Conti dalla legge n. 118/2022, le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte "*il parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*", con impossibilità di ricondurre *sic et simpliciter* tale istituto alle forme di controllo preventivo o successivo già intestate dall'ordinamento alla Corte contabile: nel caso di specie, l'esame è incentrato su un atto già perfetto ed efficace, per il quale sussiste, nel lasso temporale massimo di 60 giorni concesso all'esame della Corte, un impedimento temporaneo alla sua esecuzione (stipula del contratto di società o di acquisto di partecipazioni) in conformità al principio generale *ex* articolo 21*quater*, comma 1, legge n. 241/1990 (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022).

5. Quanto al perimetro applicativo della funzione introdotta dalla novella 2022, le stesse SS.RR. nella deliberazione n. 19 /2022/QMIG hanno considerato l'assunzione della qualità di socio quale criterio necessario a stabilire "*la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUSP, e quelli invece esclusi*" dall'obbligo di trasmissione. Pertanto, l'atto deliberativo di primigenia acquisizione di una partecipazione societaria attuata mediante la "*sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da altra società*" è assoggettato all'esame preliminare della Corte dei Conti con conseguente obbligo di previo invio alla medesima.

6. Ciò premesso, il deliberato consiliare in esame prevede quanto segue:

- "*di approvare la proposta di modifica statutaria allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- *di condividere la proposta di cui alla delibera del GAL Molise n. 220 del 17/01/2025 relativamente all'aumento del capitale sociale di €. 77.700,00 (n. 300 quote) alla modifica dello statuto e della denominazione sociale in osservanza alla normativa vigente;*

- *di manifestare l'interesse alla sottoscrizione di n. 1 quota del capitale sociale di Euro 259,00 (duecentocinquantonove/00) della società Molise Verso il 2000 scarl, con sede legale in Via San Giovanni in Golfo, 205/E - 86100 Campobasso - sede operativa in Via Monsignor Bologna, 15 - 86100 Campobasso e in C.so XXIV Maggio, 44 – 86030 Civitacampomarano (CB), partita iva e codice fiscale 00875480709;*
- *di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune;*
- *di dare atto che trattasi di una quota finanziariamente sostenibile, una tantum, di esiguo valore (pari a Euro 259,00);*
- *di conferire mandato al Responsabile finanziario di impegnare la somma complessiva di Euro 259,00, che troverà idonea copertura nel Bilancio 2025-2027;*
- *di conferire mandato al Sindaco alla sottoscrizione di ogni atto amministrativo necessario alla adesione in qualità di socio alla società Molise verso il 2000 sc a rl;*
- *di non essere interessati ad esercitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del c.c.*
- *di autorizzare il Sindaco quale Rappresentante legale del Comune a partecipare all'Assemblea straordinaria dei soci in quanto le deliberazioni devono essere prese, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% del capitale sociale in prima convocazione e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale in seconda convocazione;*
- *di dare atto che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente n. 273/2025;*
- *di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, così come previsto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 175/2016;*

- *di trasmettere la presente deliberazione alla società "Molise Verso il 2000 sc a rl" per gli atti relativi e conseguenti;*
- *di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con successiva votazione unanime espressa in modo palese (voti favorevoli = 12)*".

Il corredo motivazionale si esprime richiamando le disposizioni legislative conferenti, la natura e le finalità della Società consortile *de quo*, anche con riferimento all'utilità della partecipazione per il Comune ed al relativo onere finanziario; risulta espresso parere favorevole all'acquisizione della partecipazione da parte dell'organo di revisione (*ex* articolo 239, comma 1, lettera b), numero 3) T.U.E.L.), allegato alla delibera trasmessa.

IN DIRITTO

7. La Sezione osserva che la delibera in oggetto contempla un'operazione negoziale di acquisizione di quota in Società consortile G.A.L. già costituita, di cui possono far parte sia imprese sia enti pubblici (art. 9 Statuto sociale).

Tuttavia, emerge dal tenore dell'atto e dei relativi allegati che il Comune è già socio della società consortile in parola e, tramite la delibera qui in esame, intende aumentare la propria quota partecipativa (v., in particolare, il deliberato consiliare che propone di approvare la modifica statutaria e l'aumento di capitale, autorizzando "*il Sindaco quale Rappresentante legale del Comune a partecipare all'Assemblea straordinaria dei soci*", nonché la comunicazione di "*proposta di aumento del capitale sociale e modifica dello statuto – comunicazioni*" indirizzata il 3 febbraio 2025 dalla società consortile al Comune nella qualità di "socio").

8. Alla luce della normativa richiamata e della sua corretta interpretazione pretoria, simile operazione di incremento partecipativo esula dal campo competenziale di cui al citato articolo 5, commi 3 e 4 T.U.S.P.: infatti, "*in ipotesi di adesione ad un aumento di capitale da parte dell'ente pubblico già socio non si assiste, invece, all'acquisto di una partecipazione, ma all'incremento di quella già posseduta. In questa ipotesi, fra l'altro, le valutazioni di conformità ai parametri normativi si tradurrebbero, su aspetti rilevanti, quali il rispetto dei vincoli finalistici o la convenienza economica del*

ricorso allo strumento societario, in sostanziali attualizzazioni di motivazioni già espresse dall'amministrazione all'atto dell'acquisto (nuovamente, e comunque, esaminabili, dalla competente Sezione della Corte dei conti in sede di controllo sui piani di revisione periodica, alla luce dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016)… L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUSP, e quelli invece esclusi… [e] *l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio*" (deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 del 23 novembre 2022 citata).

9. Dunque, la Sezione rileva che l'atto *de quo* non rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 5 comma 3 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, novellato dall'articolo 11 legge 5 agosto 2022, n. 118 (in vigore dal 27 agosto 2022), che dispone la trasmissione, da parte dell'amministrazione, dell'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, affinché deliberi con parere in ordine alla conformità dell'atto alle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate: ciò, in quanto l'atto deliberativo consiliare 8 aprile 2025, n. 9, trasmesso in data 29 aprile 2025 non contempla una nuova costituzione societaria o un'acquisizione di una nuova partecipazione diretta o indiretta, ma solo l'incremento quantitativo di una partecipazione già detenuta, esulando così dalla fattispecie di cui al vigente articolo 5, comma 3, T.U.S.P..

Tutto ciò premesso e considerato

Per questi motivi,

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise,

DELIBERA

di restituire gli atti al Comune di Cercemaggiore, in quanto la delibera consiliare 8 aprile 2025, n. 9, trasmessa con protocollo n. 3509 del 29 aprile 2025 (prot. C.d.c.

n. 893 di pari data) non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Comune di Cercemaggiore.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

L'Estensore
(Ruben D'Addio)

RUBEN D'ADDIO
22.05.2025
13:02:06
GMT+02:00

Il Presidente
(Anna Bombino)

ANNA BOMBINO
22.05.2025
15:27:08
GMT+02:00

Depositata in segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)

SILVIA
STORTO
23.05.2025
06:52:53
GMT+02:00